

**PRESIDENTE/COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

AI SENSI ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/23012

REGOLAMENTO

**Commissione Congiunta per esame dei
progetti degli edifici sottoposti alla tutela del
D.Lgs. 42/2004 e smi.**

MARZO 2015

Allegato “A”

Articolo 1: istituzione commissione

1. E' istituita una commissione congiunta per l'esame preventivo dei progetti preliminari relativi agli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s..m.i.
2. La commissione congiunta risulta composta da:
 - un membro della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, con funzioni di Presidente;
 - un membro della Regione Emilia-Romagna (Servizio geologico-sismico e dei suoli);
 - un membro del Ministero per i Beni Culturali e del Turismo.
3. I funzionari incaricati dell'istruttoria dalle Amministrazioni competenti parteciperanno ai lavori della commissione, sulla base di una valutazione effettuata per gli aspetti di relativa competenza, con lo scopo di fornire una sintesi condivisa del parere sulla proposta progettuale.
4. Partecipa alla commissione congiunta un rappresentante della STCD con funzioni di segretario verbalizzante.
4. I componenti la commissione congiunta ed il segretario verbalizzante saranno nominati con decreto a seguito delle indicazioni degli Enti di appartenenza che potranno individuare anche più soggetti delegati a partecipare, in base al numero delle istruttorie da fare.

Articolo 2: esame progetti

1. Tutti gli interventi, finanziati dal Commissario ai sensi del D.L. n. 74/2012, sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; per i quali deve essere acquisito il parere della commissione congiunta secondo quanto disposto dal vigente regolamento che disciplina l'attuazione del programma e dei piani annuali delle opere pubbliche e beni culturali, devono essere presentati alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
2. Trattandosi di interventi su beni culturali, le proposte progettuali dovranno seguire le disposizioni del vigente regolamento che disciplina l'attuazione del programma e dei piani annuali delle opere pubbliche e beni culturali ed in particolare le "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il DM 14 gennaio 2008, gli indirizzi operativi delle "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato" allegate alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011 e pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 54 della G.U. 47 del 26/02/2011.
3. Il progetto preliminare, sul quale verrà espressa la valutazione preventiva congiunta della commissione si compone almeno dei seguenti elaborati:
 - relazione storica con descrizione morfologica del bene, indicazioni tipologiche, tecniche e materiche dell'esistente;
 - elaborati grafici - piante, prospetti e sezioni - raffiguranti lo stato di fatto;
 - relazione ed elaborati grafici di rilievo con descrizione e individuazione del danno a seguito del sisma del maggio 2012 (nesso di causalità);
 - elaborati grafici con illustrazione dei principali interventi strutturali e sulle finiture, con indicazioni delle specifiche tecniche relative;
 - indicazione sommaria dei costi con quadro tecnico economico che riassume tutte le spese;
 - documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, degli esterni e degli interni, con particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali.

Articolo 3: convocazioni

1. La commissione congiunta si riunirà periodicamente, con cadenza almeno quindicinale, ed è convocata dal Segretario della stessa presso i locali della Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
2. Nella convocazione sono indicati i progetti che saranno sottoposti alla valutazione congiunta che risultano presentati da almeno venti giorni, per consentirne l'effettuazione di una preventiva istruttoria.

Articolo 4: espressione parere preventivo e comunicazione

1. La commissione effettua un esame congiunto ed esprime un parere preventivo in merito al progetto preliminare presentato per gli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e smi, tenendo conto dell'istruttoria preventiva effettuata sia dal MIBACT che del SGSS della Regione Emilia Romagna, nel rispetto delle rispettive competenze, fornendo un indirizzo unitario sugli aspetti relativi agli interventi strutturali ed al rispetto dell'interesse culturale del bene.
2. La commissione congiunta, nel caso di documentazione carente, o di interventi strutturali non ritenuti congrui con la tutela dell'edificio può richiedere l'integrazione del progetto.
3. La Struttura Tecnica del Commissario Delegato, a firma del Presidente, trasmette, entro dieci giorni dalla riunione della commissione congiunta, il parere espresso o la richiesta di integrazione.
4. L'invio del parere preventivo e/o la richiesta di integrazione è effettuata a mezzo posta elettronica certificata o mail al richiedente, al RUP ed al progettista.
5. In casi particolari o per interventi particolarmente complessi la commissione può disporre anche l'esame congiunto del progetto esecutivo prima del rilascio dei pareri di competenza.

Articolo 5: rilascio pareri

1. Acquisito il parere sul progetto preliminare (preventivo) della commissione congiunta verrà predisposto il progetto esecutivo che sarà trasmesso alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato che provvederà ad inviarlo al MIBACT per l'espressione del nulla osta ai fini della tutela ed al SGSS della Regione Emilia Romagna per il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva.